

**L'operatività.** L'introduzione non comporta il diritto di recesso per i contrari, salvo quello a favore di chi non vuole l'aumento

# Clausola nello statuto senza unanimità

Angelo Busani

■ L'aumento a pagamento del capitale sociale della Srl può essere destinato alla **sottoscrizione di terzi non soci** qualora lo preveda un'apposita clausola in tal senso dello statuto sociale (articolo 2481-bis, comma 1, del codice civile). Se ne trae:

■ da un lato, che, in mancanza di una clausola statutaria di tal fatta, l'aumento di capitale sociale può essere sottoscritto solo dai soci (a meno che non disponga diversamente la delibera di aumento, assunta all'unanimità);

■ d'altro lato, che nella clausola statutaria si possono a maggior ragione prevedere, oltre che l'offerta dell'opzione a terzi, anche il caso - ad esempio - dell'aumento destinato in parte ai soci e in parte

a terzi, il caso dell'aumento di capitale destinato solo ad alcuni soci e pure il caso dell'aumento destinato bensì a tutti i soci ma in misura non proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Ci si deve occupare dunque della tematica dell'introduzione di questa clausola in uno statuto sociale che non la contempli *ab origine*. Può essere intro-

## IL QUORUM

Né il Codice civile né altre fonti normative prevedono ostacoli all'utilizzo delle maggioranze disposte per legge

dotta a maggioranza oppure occorre il voto unanime di tutti i soci? La sua introduzione conferisce al socio non consenziente il diritto di recesso?

Sul primo tema, la massima n. 158, elaborata dal Consiglio notarile di Milano e recentemente divulgata, risponde nel senso che l'unanimità non è indispensabile, potendo la delibera in questione essere assunta con le "normali" maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie (salvo che lo statuto non preveda espressamente, per l'introduzione della clausola medesima, un quorum rafforzato o l'unanimità dei consensi); sulla seconda tematica, la massima n. 158 afferma che l'introduzione

della clausola anzidetta non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non vi hanno acconsentito, fermo restando il diritto di recesso (al momento di ciascuna successiva deliberazione di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione) a favore dei soci che non acconsentono alla deliberazione di aumento del capitale.

Sul punto del quorum occorrente per introdurre la clausola in questione, la massima osserva che né nell'articolo 2481-bis del Codice civile né altrove si rinvencono argomenti di ostacolo all'utilizzo delle maggioranze disposte per legge o per statuto per decidere una modifica statutaria concernente il cambiamen-

to della regola organizzativa in tema di raccolta di nuove risorse finanziarie mediante l'aumento del capitale sociale.

In effetti, ogni diritto del socio, che nasce da un'opzione statutaria effettuata o non effettuata è, a ben vedere, sempre nelle mani della maggioranza sufficiente a modificare la regola dipendente dall'esercizio o meno di quell'opzione, qualora dal sistema non emerga la regola dell'unanimità. Ad esempio, così avviene per il diritto del socio di alienare liberamente la propria quota come conseguenza di una regola di libera circolazione, che la maggioranza sufficiente a deliberare le modifiche statutarie può modificare, al fine, in ipotesi, di subordinare l'alienazione al mero gradimento o al consenso di quella medesima maggioranza.